

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ.I CIVILE

il Collegio della Corte di Appello di Roma sez.I civ., composto da

dr.Diego Pinto presidente

dr.Giovanna Gianì consigliere

dr.Enrico Colognesi consigliere rel.

a scioglimento della riserva di cui all'odierno verbale di udienza, in relazione alla istanza di inibitoria della esecutività del lodo impugnato;

-rilevato:

-che lo stesso concerne decisione di condanna della *Controparte_1* alla restituzione in favore della *Parte_1* della somma di oltre euro 12 milioni,

-che in ordine alla detta somma, seppure di notevole entità, non si apprezza "periculum" di grave ed irreparabile danno ex art.830 ult.cm. c.p.c. sia in ordine agli effetti sul bilancio della debitrice, né in ordine alla eventuale ripetizione a carico del creditore, in caso di esito vittorioso della impugnazione svolta dalla controparte, e ciò alla luce della qualità e dei caratteri finanziari e di bilancio delle due parti coinvolte, sia per le condizioni patrimoniali dell'impugnante, sia di quelle dell'impugnato;

-che, sotto il primo profilo, non condivisibili sono le allegazioni dell'impugnante in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla esecuzione del lodo, genericamente riferite alle appostazioni di bilancio della società;

-che, quanto poi al secondo, la qualità di ente pubblico dell' *Controparte_2* [...], munito di un patrimonio adeguato a fronteggiare eventuali richieste di restituzione della somma per l'ipotesi di sovvertimento, nella presente sede, della prima statuizione, rende assai poco probabile il pericolo di insolvenza paventato nella istanza;

-che anche quanto alla verifica di manifesta fondatezza dei motivi di gravame, ex art.283 c.p.c., il presupposto della manifesta fondatezza dell'impugnazione, cui la norma in esame ricollega l'accoglimento dell'istanza può ritenersi integrato solo nei casi in cui la decisione sia affetta "prima facie" da vizi gravi ed insanabili o contenga errori evidenti;

-considerato che alla delibazione sommaria propria della presente fase ed impregiudicato un più approfondito esame in sede decisoria, tali evenienze non sono riscontrabili nella fattispecie in esame, e che, invero, quanto al "fumus boni iuris" l'impianto argomentativo del lodo impugnato non appare affetto da errori o vizi manifesti,

rigetta l'istanza stessa,
conferma l'udienza già fissata per la comparizione delle parti nel giudizio di merito
dell'impugnazione;
si comunichi,
Roma, lì 30.01.2026
il Presidente